REGOLAMENTO (CE) N. 2056/2001 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2001

che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco nel mare del Nord e a ovest della Scozia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001 [2], in particolare l'articolo 45, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nel novembre 2000 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare ha segnalato il grave rischio di esaurimento per lo stock di merluzzo bianco che vive nel mare del Nord (sottozona CIEM IV e divisione CIEM IIa) e per lo stock di merluzzo bianco che vive nelle acque ad ovest della Scozia (sottozona CIEM VI e divisione CIEM Vb).

(2) Alla riunione del Consiglio del 14 e 15 dicembre 2000, la Commissione e il Consiglio hanno rilevato l'urgente necessità di approntare un piano di ricostituzione per questi stock di merluzzo.

(3) L'esigenza immediata è quella di ridurre le catture di novellame di merluzzo bianco introducendo:

— un incremento generale della dimensione delle maglie per le reti da traino e le reti fisse utilizzate per la cattura del merluzzo, in deroga quindi alle disposizioni relative alle dimensioni delle maglie per gli attrezzi da traino stabilite dagli allegati I e VI del regolamento (CE) n. 850/98, e

— nuove disposizioni che consentano di ridurre le catture di novellame di merluzzo realizzate con reti da traino aventi una dimensione di maglia inferiore a 120 mm.

(4) Numerose misure previste per il mare del Nord si prestano anche alla ricostituzione dello stock di merluzzo nelle acque ad ovest della Scozia e vanno pertanto estese a questa zona geografica, che richiede tuttavia anche alcune misure specifiche.

(5) È necessario disciplinare immediatamente questi aspetti — in previsione di una modifica del regolamento (CE) n. 850/98 — per dare all'industria della pesca tempo sufficiente per adeguare i propri attrezzi da pesca.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci che operano nelle acque comunitarie delle sottozone CIEM IV e VI e delle divisioni CIEM IIa e Vb.

2. Esso non si applica tuttavia ai pescherecci che operano nella parte della sottozona CIEM VI delimitata dalle linee rette che collegano i punti individuati dalle seguenti coordinate:

56° 00' N 07° 30′ O

56° 00' N 04° 00′ O

55° 00' N 04° 00′ O

55° 00' N 07° 30′ O

56° 00' N 07° 30′ O.

3. Nella zona suddetta si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2549/2000 del Consiglio, del 17 novembre 2000, che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare di Irlanda (divisione CIEM VIIa) [3].

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «sacco»: il sacco stricto sensu di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione, del 6 dicembre 1984, relativo all'attacco di dispositivi alle reti da traino, alle sciabiche danesi e a reti analoghe [4].

2) «avansacco»: la gola del sacco di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 3440/84.

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento, le percentuali di catture detenute a bordo sono calcolate secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 850/98.

[1] GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.
[2] GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1.
[3] GU L 292 del 21.11.2000, pag. 5.
[4] GU L 318 del 7.12.1984, pag. 23.